



## COMUNE DI LUGO

(Provincia di Ravenna)

ID: 1411900

### ORDINANZA N. 25 Del 05/05/2020

**OGGETTO: POSSIBILITA' DELLO SPOSTAMENTO DELLE PERSONE PER RAGIONI DI NECESSITA' TRA I TERRITORI COMUNALI DI LUGO DI ROMAGNA (RA), DI BAGNARA DI ROMAGNA (RA), MASSALOMBARDA (RA) E MORDANO (BO).**

IL SINDACO

VISTI

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia di COVID-19;
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020, n. 13 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM 26 aprile 2020, in vigore dal 04 maggio al 17 maggio 2020;

**VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna di cui al decreto n. 74 del 30 aprile 2020 e, in particolare, il punto 10, ove si dispone che, << su tutto il territorio regionale sono consentiti tutti gli spostamenti come definiti dall'art. 1 lett.a del DPCM del 26 aprile 2020. Gli spostamenti per situazioni di necessità sono consentiti in forma individuale ed esclusivamente in ambito provinciale. **I comuni confinanti tra province diverse possono determinare reciprocamente la possibilità dello spostamento dei residenti per ragioni di necessità tra i due territori comunali o tra frazioni degli stessi** >>;**

RILEVATO CHE, a seguito dei chiarimenti forniti dalla Regione Emilia Romagna (FAQ pubblicate sul relativo sito istituzionale), gli spostamenti per "situazioni di necessità" consentiti dal 4 maggio in poi includono - oltre alla visita ai congiunti, consentita in ambito regionale - anche gli spostamenti per effettuare spese/acquisti negli esercizi commerciali aperti secondo le norme regionali, nonché gli spostamenti per effettuare passeggiate e pratica sportiva, consentite solo in

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Davide Ranalli ai sensi del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.  
Prot.: 2020 / 6610 del 05/05/2020

- Registro ALBO Numero 390 del 05/05/2020 pubblicazione dal 05/05/2020 al 20/05/2020

ambito provinciale se non intervengono determinazioni dei Comuni confinanti e appartenenti a province diverse;

DATO ATTO che il Comune di LUGO, i Comuni di BAGNARA DI ROMAGNA, MASSALOMBARDA appartenenti alla provincia di Ravenna e il Comune di MORDANO - appartenente alla provincia di Bologna - sono confinanti tra loro e caratterizzati da particolare contiguità conseguente alla breve distanza tra di loro;

RILEVATO che i cittadini residenti nei predetti Comuni hanno spesso necessità di raggiungere i territori dei Comuni confinanti appartenenti a diversa provincia, stante:

- la presenza di diversi esercizi commerciali non presenti nel proprio territorio comunale o caratterizzati da maggiore disponibilità di merci;
- la presenza di seconde case, ove poter svolgere le attività di manutenzione con i limiti di cui al punto 2 dell'Ordinanza regionale di cui al DPGR n. 74/2020 innanzi citata (spostamento individuale, con obbligo di rientro in giornata presso l'abitazione abituale);
- la connessione delle strade di collegamento, ove poter svolgere attività motoria e sportiva a piedi o in bicicletta, nel rispetto dei limiti previsti dal punto 8 dell'Ordinanza regionale di cui al DPGR n. 74/2020 innanzi citata (distanza di almeno 2 metri per l'attività sportiva);

SOTTOLINEATO che l'Ordinanza regionale sopra citata consente alle Amministrazioni di autorizzare gli spostamenti al di fuori del territorio provinciale *in condizioni di reciprocità*;

RITENUTO - in ogni caso - che vi sia anche la necessità di semplificare le ordinarie attività di vita dei cittadini che spesso non sanno di incorrere in una violazione qualora attraversino territori appartenenti alle diverse province di Ravenna e di Bologna;

CONSIDERATO che i SINDACI delle predette Amministrazioni comunali hanno manifestato, per le vie brevi, l'intenzione di avvalersi della facoltà prevista dalla citata ordinanza regionale, ossia di consentire ai cittadini residenti nel proprio territorio comunale la possibilità dello spostamento per ragioni di necessità nei territori dei Comuni confinanti e ricadenti in province diverse;

Valutata pertanto la disponibilità reciproca delle Amministrazioni comunali di LUGO DI ROMAGNA, BAGNARA DI ROMAGNA, MASSALOMBARDA e MORDANO a consentire ai propri residenti di raggiungere per ragioni di necessità il territorio del comune confinante;

VISTO l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

VISTO lo Statuto comunale;

Per le motivazioni di cui in premessa;

ORDINA

**a far data dal 5 maggio 2020** e per il periodo di efficacia dell'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna di cui al DPGR n. 74 del 30 aprile 2020 e, comunque, sino ad eventuale nuova disposizione nazionale e/o regionale in merito alla limitazione degli spostamenti delle persone per l'emergenza Covid-19:

1. **Sono consentiti gli spostamenti per “motivi di necessità”** come definiti dall'art. 1 lett. a) del DPCM del 26 aprile 2020, dei cittadini residenti nel Comune di LUGO DI ROMAGNA anche nell'ambito dei territori dei Comuni confinanti di BAGNARA DI ROMAGNA, MASSALOMBARDA (appartenenti alla provincia di Ravenna) e del Comune di MORDANO (appartenente alla Città Metropolitana di Bologna).
2. I predetti spostamenti dovranno essere effettuati in forma individuale, nel rispetto delle norme nazionali e regionali disposte al fine di contenere il contagio da COVID-19, in materia di distanziamento sociale e obbligo di fare uso di protezioni delle vie respiratorie (mascherine);

#### DISPONE

Che copia del presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito internet istituzionale del Comune, nonché trasmesso;

- Ai Sindaci dei Comuni di BAGNARA DI ROMAGNA, MASSALOMBARDA e MORDANO;
- Ai Prefetti della Città Metropolitana di Bologna e della Provincia di Ravenna;
- Al Presidente della Regione Emilia Romagna;
- Ai Comandi delle Forze dell'Ordine che operano sui territori dei Comuni interessati;

#### INFORMA CHE

- Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini di 60 giorni dalla notificazione, ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Il Sindaco  
Davide Ranalli

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune.*

La presente copia è composta da n. 3 pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Lugo, 05.05.2020